

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 26/02/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 12.11.2025, il ricorrente rappresenta di essere titolare di n. 1 BPF, sottoscritto dal padre nel 2001 ed a lui cointestato, della cui esistenza non era a conoscenza. Scoperta l'esistenza del titolo, il 12.05.2025 ne ha chiesto la liquidazione, vedendosela negare, con la motivazione che era decorso il termine di prescrizione. Evidenzia che l'intermediario al momento della sottoscrizione aveva omesso di consegnare il Foglio Informativo e nel corso del rapporto non aveva inviato alcun sollecito riguardo alla scadenza del titolo.

Con il ricorso, chiede di riscuotere le somme maturate fino alla scadenza naturale del titolo o, in subordine, le somme corrispondenti al capitale investito a suo tempo dal genitore, data la sussistenza di cause di impedimento all'esercizio dei propri diritti.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In via preliminare, eccepisce l'incompetenza dell'ABF *ratione materiae*, affermando che i BFP sono prodotti finanziari, disciplinati da una normativa speciale e *ratione temporis*, trattandosi di prodotti sottoscritti nell'anno 2001, giacché le Disposizioni Abf, per i ricorsi proposti a partire dal 1° ottobre 2022, prevedono che l'Arbitro Bancario e Finanziario è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Nel merito, afferma che il buono in questione appartiene alla serie AA1, istituita con apposito D.M. del 19/12/2000 (G.U. n. 300 del 27.12.2000) e collocata nel periodo compreso tra il 28.12.2000 e il 13.04.2001. In proposito, rileva che il D.M. citato stabilisce che i BFP appartenenti alla serie AA1 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di

emissione e che il D.M. 19/12/2000 all'art. 6 "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", dispone che il collocatore deve esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a Fogli Informativi, da consegnare ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei BFP. Pertanto, all'epoca della sottoscrizione del Buono (2001) esso intermediario esponeva nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando al Foglio Informativo riportante tutte le condizioni e i requisiti relativi ai titoli sottoscritti. L'art. 8 del D.M. 19/12/2000 (che fissava il termine prescrizione in dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo) è stato superato dalla L. 23 Dicembre 2005, n. 266, che all'art. 1 prevede che gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 Aprile 2001, non reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della richiamata Legge; tale disposizione preclude il rimborso dei titoli di risparmio prescritti. Per quanto riguarda la dicitura "a termine", essa risulta visibile sia sul fronte che sul retro del titolo: l'appartenenza dello stesso alla serie "a termine" risulta evidente ed inequivocabile anche ad una lettura non esperta.

Tanto premesso, eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il BFP oggetto di ricorso, evidenziando che:

- essendo il BFP oggetto del ricorso sottoscritti in data 19.03.2001, considerata la durata massima di sei anni, la scadenza era prevista il 19.03.2007, ed il termine di prescrizione per richiederne la liquidazione scadeva il 20.03.2017;
- il rimborso del BFP è stato richiesto dalla parte ricorrente soltanto in data 12.05.2025, ossia dopo la decorrenza del termine di prescrizione decennale.

Con memorie di replica e controreplica, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la domanda di liquidazione di un BFP.

Preliminarmente, si ritiene infondata l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, sollevata dall'intermediario. I BFP non sono da ritenersi prodotti finanziari suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sul punto, si veda, ampiamente, Collegio di coordinamento, dec. n. 5673/2013 e 4656/2022.

Parimenti infondata, in via generale (ma, come si vedrà, non con riferimento alla domanda subordinata), è da ritenersi l'eccezione relativa all'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF. Il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 4656/22, in relazione ad una controversia avente ad oggetto il rimborso di buoni fruttiferi postali, ha ribadito che può dichiararsi la competenza temporale dell'ABF quando la *causa petendi* consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del limite di competenza temporale dell'Arbitro (si veda anche Collegio di Napoli, dec. n. 12712/22).

Nel merito, il ricorrente rappresenta di essere titolare di n. 1 BFP, sottoscritto nel 2001, del quale ha richiesto la liquidazione nel 2025, vedendosi opporre l'intervenuta prescrizione.

Agli atti v'è copia del BFP in questione. Dalla sua osservazione si rileva che:

- il BFP risulta emesso in data 19 marzo 2001;
- sul fronte e sul retro è indicata la dicitura "A TERMINE";

- né sul fronte, né sul retro è stampigliata la serie “AA1” di appartenenza, che viene riportata a penna sul retro;

- né sul fronte, né sul retro è indicata la data di scadenza (19.03.2007).

Con riferimento alla prescrizione, l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.

Sulla questione del *dies a quo* del termine di prescrizione è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 11113/2025, che, con riferimento ad un buono successivo all'adozione del D.M. del dicembre 2000, ha richiamato i principi già espressi con la decisione n. 8056/2019, ritenendo che la prescrizione maturi al termine dei dieci anni decorrenti dalla scadenza del buono che intercorre alla fine dell'anno solare (31 dicembre). Ritiene il Collegio che il principio di diritto così espresso possa trovare applicazione con riferimento ai buoni successivi al D.M. 19 dicembre 2000 e precedenti al D.M. 6 ottobre 2004, come quello oggetto del presente ricorso. Ha, pertanto, ritenuto che la data di scadenza dei suddetti buoni deve, dunque, essere fissata alla fine dell'anno solare, e da tale data decorrono i dieci anni della prescrizione.

Alla luce di ciò, è possibile determinare la data di prescrizione del BPF oggetto di ricorso come da tabella di seguito riportata:

data di emissione:	data di scadenza:	data di prescrizione:
19/03/2001	31/12/2007	31/12/2017

Nel caso all'esame, la liquidazione del BPF è stata richiesta per la prima volta con reclamo del 12.05.2025 e non risultano dalla documentazione depositata atti interruttivi della prescrizione.

Parte ricorrente contesta, però, che a causa della mancata consegna del Foglio Informativo in sede di sottoscrizione del titolo non sarebbe stato posta nelle condizioni di conoscere l'effettiva durata del BFP. L'intermediario sostiene, invece, che la mancata consegna del predetto Foglio Informativo non impedisce la dichiarazione di intervenuta prescrizione dei titoli.

In ordine a tale questione, il Collegio di Coordinamento con la già richiamata decisione n. 11113/25 ha affermato che *“La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP”*, con ciò ribadendo quanto già affermato con la decisione n. 17814/2019.

Si deve, dunque, ritenere che il diritto alla liquidazione del BFP in questione sia prescritto.

Ciò detto, si deve, però, anche valutare se una qualche rilevanza, ai fini della decisione sul ricorso, possa attribuirsi alla contestazione della mancata consegna del Foglio informativo. Consegna della quale l'intermediario non dà effettivamente prova.

Con la già richiamata decisione n. 17814/2019, il Collegio di coordinamento ha, in proposito, affermato che, sebbene la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisca all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, *“Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l'indubbia negligenza dell'investitore”*.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha espressamente richiesto il risarcimento del danno, ma si può riqualificare in questi termini la sua domanda subordinata avente ad oggetto *“le somme corrispondenti al capitale investito a suo tempo dal genitore, data la sussistenza di cause di impedimento all’esercizio dei propri diritti”* (per un’interpretazione in tal senso, si veda Collegio di coordinamento, dec. n. 2460/2023), considerando anche che, nelle repliche, egli contesta che la documentazione informativa non fu consegnata al padre all’atto della sottoscrizione, ma neppure lo fu successivamente, ad esso cointestatario ricorrente.

Si deve, tuttavia, verificare se una decisione su tale aspetto rientri nell’ambito di competenza territoriale dell’Arbitro. A tale riguardo, anche laddove voglia fare riferimento alla richiamata decisione n. 11113/25 del Collegio di coordinamento, il Collegio non può esaminare la domanda, in quanto, essendo la prescrizione del titolo maturata al 31.12.2017, la violazione che viene posta alla sua base (la mancata consegna del Foglio informativo) esula comunque dall’ambito temporale di competenza dell’Arbitro. Sotto tale profilo, dunque, fondata appare l’eccezione di incompetenza *ratione temporis* dell’Arbitro, sollevata dall’intermediario.

In conclusione, ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE